

Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020¹*concernente***Istituzione della Struttura di Governance per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni****IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021, recante “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze”;

VISTO l’articolo 2, comma 1, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione dei Sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

VISTO l’articolo 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, che ha delegato il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della Legge 23 luglio 2009, n. 99”;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, recante “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

TENUTO CONTO che, in attuazione del citato articolo 2, comma 1, della Legge n. 196/2009, è stato emanato il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;

TENUTO CONTO che, in attuazione del citato articolo 2, comma 1, della Legge n. 42/2009, è stato

¹ Testo coordinato con le successive Determine del Ragioniere Generale dello Stato n. 103255 del 26 giugno 2020, n. 17648 del 2 febbraio 2022, n. 229018 del 26 settembre 2022 e n. 23351 del 9 febbraio 2023.

emanato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

TENUTO CONTO che in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato emanato il Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, concernente il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e il Decreto Legislativo 12 settembre 2018, n. 116, concernente disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90;

VISTA la Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri e, in particolare, gli articoli 2, 12, 15 e 16 concernenti le disposizioni necessarie da parte degli Stati membri per conformarsi alla Direttiva stessa e la valutazione da parte della Commissione dell'adeguatezza degli standard contabili internazionali applicabili al settore pubblico per gli Stati membri;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha affidato ad Eurostat il compito di verificare l'adeguatezza degli standard contabili internazionali applicabili al settore pubblico per gli Stati membri ai fini di una loro introduzione nel quadro normativo dei singoli Stati;

RITENUTO necessario considerare, nella definizione delle regole contabili nazionali, le indicazioni ed i programmi in materia di standard internazionali di contabilità pubblica in corso di definizione in sede Eurostat;

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 3 del 25 gennaio 2017, con la quale si affida al Servizio Studi Dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato il compito di elaborare studi ed approfondimenti in materia di sistemi di contabilità pubblica e, in particolare, sull'applicabilità degli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) o degli elaborandi European Public Sector Accounting Standards (EPSAS), ai fini di una loro adozione nel quadro di una contabilità economico-patrimoniale su base *accrual* conforme alle disposizioni comunitarie;

CONSIDERATA a tal fine la necessità di elaborare delle proposte concernenti la definizione di un set di regole e standard per un autonomo sistema di contabilità economico patrimoniale conforme alle disposizioni comunitarie, su base *accrual* e predisposto per il recepimento degli IPSAS e degli elaborandi EPSAS;

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 24, del 24 maggio 2017, con la quale è stato costituito un Comitato con compiti di indirizzo delle attività realizzate dai gruppi di lavoro interni al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato volte all'armonizzazione degli assetti contabili dei vari comparti della pubblica amministrazione e alla definizione delle relative regole contabili;

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35, del 5 settembre 2017, con la quale è stato costituito un Gruppo di lavoro finalizzato alla preparazione e realizzazione di *working visits* presso alcuni Stati che già adottano sistemi di contabilità economico patrimoniale basati sul principio *accrual* e fondati sugli IPSAS, al fine di analizzare e comprendere le modalità di implementazione di tali sistemi e di ricavare elementi e indicazioni utili per la realizzazione di un sistema contabile *accrual* conforme alle disposizioni comunitarie e predisposto per il recepimento degli IPSAS e degli elaborandi EPSAS;

CONSIDERATI i risultati dei due progetti finanziati dalla Commissione Europea - il progetto EUROSTAT denominato "*Design a chart of accounts for the EPSAS/IPSAS based accrual accounting*" ed il progetto nell'ambito dello Structural Reform Support Programme 2017-2020 della Commissione Europea denominato "*Design of the accrual IPSAS/EPSAS based accounting reform in the Italian public administration*" – entrambi finalizzati a supportare il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nell'elaborazione e nell'attuazione del recepimento di un modello di contabilità economico patrimoniale basata sul principio *accrual* e ispirata agli IPSAS/EPSAS;

CONSIDERATA la necessità di definire un sistema unico di contabilità economico patrimoniale per le pubbliche amministrazioni, basato sul principio *accrual*, con un unico corpus di principi generali e di principi applicati ispirati agli IPSAS e, in prospettiva, agli elaborandi EPSAS in coerenza con il processo di definizione degli standard nell’ambito degli specifici tavoli di lavoro dell’Unione Europea;

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, con la quale è stata istituita la Struttura di *governance* per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni;

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 103255 del 26 giugno 2020, con la quale è stato modificato l’articolo 3, comma 1, del Regolamento allegato alla Determina n. 35518 ampliando da sette a quindici il numero dei componenti dello Standard Setter Board;

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 191617 del 16 settembre 2020, con la quale sono stati designati gli esperti selezionati per ricoprire il ruolo di componenti dello Standard Setter Board;

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 17648 del 2 febbraio 2022, con la quale sono state apportate modifiche alla Determina n. 35518 del 5 marzo 2020 e al Regolamento allegato;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea del 13 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTI, in particolare, i commi da 14 a 17 dell’articolo 9 del menzionato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

- le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020;
- ai fini delle predette attività, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta Determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- con una o più determine del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16;

RITENUTO di dover provvedere alla modifica della Determina n. 35518 del 5 marzo 2020 e del Regolamento allegato alla stessa, al fine di rafforzare la operatività dello Standard Setter Board e di potenziare il procedimento di statuizione, nella fase conclusiva;

DETERMINA

Articolo 1 (Istituzione della Struttura di governance)

1. È istituita la Struttura di governance per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni, di seguito denominata “Struttura”.
2. Gli specifici obiettivi della Struttura sono individuati nell’allegato Regolamento, che costituisce parte integrante della presente Determina.

Articolo 2 (Articolazione della Struttura)

1. La Struttura è composta da: Standard Setter Board, Comitato direttivo, Gruppo di consultazione e Segreteria tecnica.

Articolo 3 (Standard Setter Board)

1. Lo Standard Setter Board è un organo tecnico indipendente che elabora, su iniziativa del Comitato direttivo, proposte relative ai principi e agli standard di contabilità basati sul principio accrual, secondo gli indirizzi definiti a livello internazionale ed europeo.

Articolo 4 (Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo ha funzioni di iniziativa e di indirizzo delle attività dello Standard Setter Board ed approva i principi e gli standard contabili da questo elaborati.

Articolo 5 (Gruppo di consultazione)

1. Il Gruppo di consultazione esprime pareri sulle proposte di statuizione elaborate dallo Standard Setter Board, nonché su specifiche questioni inerenti i profili applicativi delle stesse.

Articolo 6 (Segreteria tecnica)

1. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto ai lavori della Struttura ed elabora, con cadenza trimestrale, resoconti informativi per il Comitato direttivo.

Articolo 7

(Costituzione e funzionamento della Struttura)

1. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Struttura sono regolati nell'ambito del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Il suddetto Regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità di selezione dei componenti dello Standard Setter Board nonché il processo di statuizione, denominato "due process", attraverso il quale vengono deliberati i principi e gli standard contabili.

Articolo 8

(Oneri della Struttura)

1. Ai componenti degli organi della Struttura di governance non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 1-bis e 2.

1-bis. Per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e limitatamente agli anni dal 2022 al 2026, a ciascun componente dello Standard Setter Board è riconosciuto un compenso onnicomprensivo nei limiti dell'importo indicato all'articolo 9 comma 15 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.

2. Ai componenti dello Standard Setter Board non residenti nel Comune di Roma è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni formalmente convocate. Il rimborso attiene alle sole spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio, previa produzione dei relativi titoli di spesa, secondo la normativa prevista per il trattamento di missione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I criteri per la definizione e le modalità di erogazione dei compensi di cui al comma 1-bis e di rimborso delle spese di missione di cui al comma 2 sono disciplinati con apposita Determina del Ragioniere Generale dello Stato.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA DI GOVERNANCE PER LA DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI
CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE UNICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Capo I
Definizioni, Obiettivi e Compiti

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

- a) “Pubbliche amministrazioni”: gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresi gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Sono escluse le società;
- b) “Struttura”: la Struttura di governance istituita dall’articolo 1, comma 1, della Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, e articolata in Standard Setter Board, Comitato direttivo, Gruppo di consultazione e Segreteria tecnica;
- c) “Principio accrual”: il principio, della contabilità economico-patrimoniale, secondo il quale le transazioni e gli altri eventi economici sono rilevati in bilancio quando essi si verificano indipendentemente dal momento in cui si manifestano le relative transazioni di cassa. Pertanto, le transazioni e gli eventi contabili sono rilevati nei bilanci dei periodi ai quali questi si riferiscono;
- d) “Quadro concettuale”: il quadro teorico di riferimento funzionale alla specificazione dei criteri di definizione, rilevazione e misurazione delle poste di bilancio;
- e) “Standard”: le regole contabili che disciplinano le modalità di registrazione di eventi e transazioni contabilmente rilevanti riferiti alla fattispecie che si intende disciplinare;
- e-bis) “Proposta di statuizione”: la proposta di quadro concettuale o singolo standard contabile elaborata dallo Standard Setter Board;
- e-ter) “Due process”: il procedimento di statuizione attraverso il quale vengono deliberati il quadro concettuale e gli standard contabili;
- e-quater) “Stakeholder”: qualunque portatore di interessi in relazione agli esiti del procedimento di statuizione;
- e-quinquies) “PNRR”: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea;
- e-sexies) “Riforma 1.15 del PNRR”: la riforma denominata “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale”, inserita nella missione 1, componente 1, del PNRR;
- e-septies) “IPSAS Board”: organismo contabile internazionale per l’emanazione degli standard contabili del settore pubblico (International Public Sector Accounting Standards) che opera sotto l’egida dell’IFAC (International Federation of Accountants);
- e-octies) “EUROSTAT EPSAS Working Group”: gruppo di lavoro istituito dalla Commissione Europea e gestito dalla Direzione Statistica (Eurostat) per valutare l’adeguatezza degli standard contabili internazionali applicabili al settore pubblico per gli Stati membri, come stabilito dall’articolo 16, comma

3, della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;

e-novies) “progetti UE di assistenza tecnica”: i progetti di assistenza tecnica nell'ambito dello “Structural Reform Support Programme” della Commissione Europea, denominati “Design of the accrual IPSAS/EPAS based accounting reform in the Italian public administration” e “Support for the implementation of the accrual IPSAS/EPAS based accounting in the Italian public administration”; il progetto EUROSTAT Grants 2018, nell'ambito del topic “Modernisation of public sector accounting on an accruals basis in support of European Public Sector Accounting Standards”, denominato “Design a chart of accounts for the EPAS/IPSAS based accrual accounting”.

Articolo 2 **(Obiettivi e compiti)**

1. L'obiettivo della Struttura è quello di definire un sistema contabile basato sul principio *accrual* unico per le Pubbliche amministrazioni. Per il periodo 2022-2026, le attività della Struttura sono organizzate e programmate ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 del PNRR.

2. A tal fine, la Struttura:

- a) definisce un quadro concettuale di riferimento del sistema contabile basato sul principio *accrual* secondo le caratteristiche qualitative delle informazioni contabili, definite in ambito Eurostat EPAS Working Group;
- b) definisce standard di contabilità *accrual* sulla base degli esistenti IPSAS e degli elaborandi EPAS e definisce nuovi standard nelle materie rilevanti per l'ordinamento nazionale e non ancora disciplinate a livello europeo o internazionale;
- c) predispose le linee guida generali per l'elaborazione dei manuali operativi funzionali all'applicazione degli standard;
- d) definisce un piano dei conti multidimensionale, articolato in livelli, individuando come obbligatori solo quelli necessari alla predisposizione di una reportistica utile al consolidamento dei conti pubblici;
- e) elabora programmi di formazione per il passaggio al nuovo sistema contabile basato sul principio *accrual* i cui destinatari verranno individuati dal Comitato direttivo;
- f) definisce un processo di implementazione graduale del sistema contabile basato sul principio *accrual* per il settore pubblico, secondo le indicazioni del Comitato direttivo e in linea con il percorso delineato in ambito europeo;
- g) monitora l'adeguamento del sistema informatico di supporto al nuovo modello contabile basato sul principio *accrual*;
- h) indica proposte normative per il recepimento dell'insieme delle regole relative al nuovo sistema di contabilità basato sul principio *accrual*.

Capo II

Standard Setter Board

Articolo 3

(Composizione e requisiti)

1. Lo Standard Setter Board è un organo tecnico indipendente, composto da un numero massimo di quindici componenti che operano senza vincolo di rappresentanza e di mandato.
2. I componenti dello Standard Setter Board sono selezionati fra esperti nel campo dei sistemi contabili di tipo economico-patrimoniale applicati alle pubbliche amministrazioni basati sul principio *accrual*, all'interno dei seguenti profili:
 - a) dirigenti in servizio di amministrazioni pubbliche;
 - b) accademici;
 - c) professionisti contabili e revisori legali dei conti;
 - d) altri esperti e personalità emerite, nazionali e internazionali.
3. I componenti dello Standard Setter Board possono avvalersi del supporto di un proprio Assistente tecnico.

Articolo 4

(Funzioni)

1. Nell'ambito del suo ruolo di organo tecnico della Struttura, lo Standard Setter Board elabora proposte relative agli obiettivi indicati nei punti da a) a e) di cui all'articolo 2, comma 2 del presente Regolamento.
2. Le proposte di statuizione elaborate dallo Standard Setter Board, in relazione agli obiettivi di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, comma 2 del presente Regolamento, vengono trasmesse per l'approvazione al Comitato direttivo, corredate del parere di competenza del Gruppo di consultazione, secondo il procedimento descritto nel Capo V-bis.

Articolo 5

(Indipendenza)

1. Lo Standard Setter Board è una struttura tecnica indipendente che opera nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e responsabilità. Tali requisiti sono assicurati mediante:
 - a) il sistema di selezione che accerta la comprovata autorevolezza tecnico-professionale e garantisce pluralità nella rappresentanza dei diversi profili professionali;
 - b) l'adozione di un Regolamento interno, disciplinante i principi guida e le regole operative fondamentali che il Board si impegna a rispettare, ivi inclusa la disciplina degli obblighi di riservatezza;
 - c) l'adozione di un procedimento formale e trasparente per l'elaborazione di proposte inerenti il quadro concettuale e gli standard.

Articolo 6

(Regime di incompatibilità)

1. Non possono svolgere il ruolo di componente dello Standard Setter Board i dipendenti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Sono altresì incompatibili con la funzione di componente dello Standard Setter Board:

- a) contestuali incarichi di consulenza conferiti dagli Ispettorati generali e dalle Direzioni generali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- b) incarichi in altri organi della Struttura;
- c) situazioni indicate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 come cause di incompatibilità e di inconfiribilità di incarichi.

2. La presenza delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono preclusive della nomina a componente del Board e, ove insorte successivamente, sono causa di decadenza automatica dall'incarico decorso un mese dal momento della loro insorgenza, ovvero dal momento in cui se ne è avuto conoscenza.

Articolo 7

(Selezione e nomina dei componenti)

1. Le candidature a ricoprire il ruolo di componente dello Standard Setter Board vengono acquisite tramite procedura di selezione mediante un apposito bando da pubblicare sul sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. Nell'allegato 1 alla stessa Determina, sono stabiliti i criteri di selezione delle candidature sulla base dei requisiti individuati nell'articolo 3.

3. Il Comitato direttivo, nel ruolo di Commissione esaminatrice, procede alla valutazione delle candidature pervenute e, in base all'applicazione dei criteri di selezione contenuti nel bando, alla formazione di un'apposita graduatoria. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

4. I componenti del Board sono nominati con apposita Determina del Ragioniere Generale dello Stato in ordine di posizione ricoperta nella graduatoria.

Articolo 8

(Funzioni del presidente)

1. Il Presidente dello Standard Setter Board è designato a maggioranza assoluta, dai componenti del Board nel corso della prima seduta utile.

2. Oltre a rappresentare il Board nei rapporti con gli altri organi della Struttura, il Presidente svolge i seguenti compiti:

- a) presenta al Comitato direttivo il Programma di lavoro annuale elaborato sulla base del Piano triennale definito dallo stesso Comitato direttivo;
- b) coordina le attività del Board. In particolare definisce l'ordine del giorno, convoca le sedute, presiede la discussione e monitora l'avanzamento delle attività e i risultati conseguiti rispetto al Programma di lavoro annuale;
- c) informa con apposita relazione annuale il Comitato direttivo sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

Articolo 9

(Durata e rinnovo dell'incarico)

1. I componenti dello Standard Setter Board durano in carica 3 anni a decorrere dal momento dell'insediamento. L'incarico può essere riconfermato una sola volta e per un numero di componenti non superiore ai due terzi.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per assicurare la continuità operativa necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Riforma 1.15 del PNRR, i componenti dello Standard Setter Board in carica alla data di pubblicazione del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono confermati nel loro mandato fino al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Riforma e, comunque, non oltre il 30 giugno del 2027.
3. In caso di interruzione anticipata dell'incarico per decadenza, dimissioni o altra causa, il Comitato direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, procede alla nomina di un sostituto attingendo alla graduatoria di cui all'articolo 7, comma 3, ovvero autorizzando l'avvio del procedimento di selezione ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Articolo 9 bis

(Assistente tecnico)

1. L'Assistente tecnico è individuato dal componente dello Standard Setter Board e proposto al Presidente dello Standard Setter Board. Il Presidente dello Standard Setter Board, verificato il rispetto del regime di incompatibilità di cui al successivo comma 3, lettera b), e degli eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti nel Regolamento interno dello Standard Setter Board, trasmette la proposta di nomina al Comitato direttivo. L'assistente tecnico è nominato con Determina del Ragioniere Generale dello Stato, previo parere favorevole del Comitato direttivo.
2. L'Assistente tecnico dura in carica un anno al termine del quale può essere rinnovato per la stessa durata, previa comunicazione al Comitato direttivo da parte del Presidente dello Standard Setter Board. In ogni caso la durata dell'incarico non può superare quella del componente dello Standard Setter Board proponente. L'incarico di assistente tecnico può essere revocato in qualsiasi momento con Determina del Ragioniere Generale dello Stato su richiesta del componente dello Standard Setter Board che lo ha proposto, trasmessa al Comitato direttivo dal Presidente dello Standard Setter Board.
3. L'Assistente tecnico coadiuva il componente dello Standard Setter Board nell'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 4 del presente Regolamento, sulla base di un rapporto fiduciario e nel rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) non partecipa ai processi decisionali dello Standard Setter Board, ad alcun livello, e non può in alcun caso, anche nei gruppi di lavoro, sostituire il componente dello Standard Setter Board;
 - b) è assoggettato agli stessi obblighi di riservatezza e regime di incompatibilità previsti per i componenti dello Standard Setter Board.

All'Assistente tecnico non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, o altri emolumenti comunque denominati. È riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni, secondo i criteri e le modalità definiti per i componenti dello Standard Setter Board.

Capo III

Comitato direttivo

Articolo 10

(Composizione)

1. Il Comitato direttivo è composto dal Ragioniere Generale dello Stato, che lo presiede, dall'Ispettore Generale Capo di finanza, dall'Ispettore Generale Capo del bilancio, dall'Ispettore Generale Capo per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dall'Ispettore Generale Capo per la spesa sociale, dall'Ispettore Generale Capo per l'informatica e l'innovazione tecnologica, dall'Ispettore Generale Capo per la contabilità e la finanza pubblica, dal Direttore Generale del Servizio centrale per il PNRR e dal Direttore Generale del Servizio Studi Dipartimentale.

Articolo 11

(Funzioni del Comitato)

1. Nell'ambito dei compiti di iniziativa, di indirizzo e di approvazione delle statuizioni proposte dallo Standard Setter Board, il Comitato direttivo svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) definisce le modalità e la tempistica di applicazione del sistema contabile di tipo economico-patrimoniale basato sul principio accrual;
- b) elabora, con il supporto della Segreteria tecnica, e in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Riforma 1.15 del PNRR, il Piano triennale delle attività della Struttura, e individua le azioni e i tempi necessari per la relativa realizzazione. Il Piano viene elaborato ad inizio di mandato e, successivamente, aggiornato annualmente entro il mese di gennaio. Il Piano viene trasmesso allo Standard Setter Board e al Gruppo di consultazione;
- c) verifica, con cadenza trimestrale, sulla base delle relazioni prodotte dalla Segreteria tecnica, la coerente realizzazione delle attività e, tenuto anche conto delle eventuali osservazioni e segnalazioni proposte dallo Standard Setter Board, valuta e adotta eventuali interventi di revisione e di aggiornamento;
- d) valuta le iniziative necessarie, anche sotto il profilo normativo, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano triennale delle attività, nonché l'attivazione di procedure pubbliche di consultazione con i portatori di interesse esterni;
- e) approva il quadro concettuale e gli standard e ogni altra statuizione proposta dallo Standard Setter Board in coerenza con il Piano triennale delle attività;
- f) qualora ravvisi, anche sulla base del parere espresso dal Gruppo di consultazione, profili di criticità inerenti agli aspetti applicativi delle suddette statuizioni, trasmette allo Standard Setter Board il proprio parere motivato con richiesta di revisione in coerenza con i rilievi;
- g) individua i tempi e le modalità di pubblicità dei lavori della Struttura.

2. Il Comitato direttivo decide a maggioranza assoluta. Se il numero dei componenti è pari, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 12

(Funzioni del Presidente)

1. Oltre a rappresentare il Comitato direttivo nei rapporti con gli altri organi della Struttura, il Presidente svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:
 - a) coordina le attività del Comitato;
 - b) definisce l'ordine del giorno, convoca le sedute e presiede la discussione;
 - c) presenta allo Standard Setter Board il Piano triennale delle attività approvato, ed annualmente aggiornato, dal Comitato direttivo.

Articolo 13

(Sostituzione)

1. Al fine di garantire continuità ed efficienza ai lavori, ciascun componente del Comitato direttivo nomina, in occasione della prima seduta, un proprio supplente scelto fra i dirigenti dell'Ispettorato o della direzione di cui è titolare. La nomina diviene efficace con la verbalizzazione degli esiti della seduta.
2. La nomina di cui al comma 1 può essere modificata ad opera dell'Ispettore Generale Capo o del Direttore Generale mediante semplice comunicazione via email alla Segreteria tecnica e verbalizzata nel corso della prima seduta utile.
3. In caso di assenza, il Presidente nomina un proprio sostituto tra i componenti del Comitato direttivo.

Capo IV

Gruppo di consultazione

Articolo 14

(Composizione)

1. Il Gruppo di consultazione è composto da personale in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria Generale nominato dagli Ispettori Generali Capo e dal Direttore del Servizio Studi Dipartimentale.
2. L'incarico di componente del Gruppo di consultazione è conferito e revocato dagli Ispettori Generali Capo e dal Direttore del Servizio Studi Dipartimentale presenti nel Comitato direttivo, in relazione al rispettivo ambito di competenza.

Articolo 15

(Funzioni)

1. Il Gruppo di consultazione svolge la funzione consultiva in favore del Comitato direttivo. Esprime le proprie valutazioni sulle proposte di statuizione del Board prima che queste vengano presentate per l'approvazione al Comitato direttivo.

Capo V

Segreteria tecnica

Articolo 16 **(Composizione)**

1. La Segreteria tecnica, istituita nell'ambito del Servizio Studi Dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato con apposita Determina del Direttore Generale, è composta da dirigenti e funzionari in forza alla stessa Direzione e può avvalersi della collaborazione di istituzioni ed esperti esterni all'amministrazione.

Articolo 17 **(Funzioni)**

1. La Segreteria tecnica garantisce l'operatività della Struttura coadiuvandola nello svolgimento delle rispettive attività. A tal fine, tra l'altro, si occupa:

- a) dell'organizzazione, anche logistica, delle riunioni;
- b) dei procedimenti relativi al pagamento dei compensi e al rimborso spese di cui all'articolo 8 della Determina;
- c) della redazione del rapporto trimestrale al Comitato direttivo sullo stato di avanzamento del Piano triennale delle attività.

Capo V-bis

Il procedimento di statuizione (*due process*)

Articolo 17-bis **(Fasi del procedimento)**

1. Il procedimento di statuizione del quadro concettuale e degli standard contabili si articola in quattro fasi:

- a) proposta di statuizione;
- b) consultazione interna;
- c) consultazione pubblica;
- d) approvazione definitiva.

Articolo 17-ter **(Proposta di statuizione)**

1. Il procedimento di statuizione del quadro concettuale e degli standard contabili si svolge secondo il Programma di lavoro annuale definito dallo Standard Setter Board in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano triennale approvato dal Comitato direttivo.

In relazione alle attività di statuizione previste dal Programma di lavoro annuale, la Segreteria tecnica mette a disposizione dello Standard Setter Board e del Gruppo di consultazione la documentazione tecnica di supporto al procedimento elaborativo e decisionale disponibile presso la Ragioneria Generale

dello Stato, anche tramite accesso condiviso ad uno specifico archivio informatico. Tale documentazione include, tra l'altro:

- a) i documenti tecnici prodotti nell'ambito dei progetti UE di assistenza tecnica;
- b) la documentazione ufficiale prodotta dall'IPSAS Board e dall'EPSAS Working Group.

2. Sulla base della predetta documentazione e con il supporto della Segreteria tecnica, lo Standard Setter Board procede alla elaborazione delle proposte di quadro concettuale e di standard contabili oggetto di statuizione. Il prodotto finale dell'attività di elaborazione del quadro concettuale o di uno specifico standard contabile, approvato dallo Standard Setter Board secondo le procedure previste dal proprio regolamento interno, costituisce la "proposta di statuizione".

3. Il Presidente dello Standard Setter Board trasmette, per il tramite della Segreteria tecnica, una o più proposte di statuizione al Coordinatore del Gruppo di consultazione e a tutti i suoi componenti per l'avvio dell'attività di consultazione interna, indicando un termine per la trasmissione del parere di competenza non inferiore a 30 giorni.

Articolo 17-quater (Consultazione interna)

1. Ricevuta la proposta di statuizione, il Coordinatore del Gruppo di consultazione avvia la fase di valutazione e raccoglie le osservazioni avanzate nell'ambito delle riunioni appositamente organizzate ovvero trasmesse sotto forma di contributo scritto.

2. Conclusa la fase di valutazione, il Coordinatore procede a consolidare in un unico documento le osservazioni raccolte ed elabora una proposta di parere che sottopone all'approvazione del Gruppo di consultazione.

3. Il parere può essere articolato in un giudizio favorevole o in una richiesta motivata di riesame. Nel primo caso, la proposta di statuizione, unitamente al relativo parere favorevole, viene trasmessa, per il tramite della Segreteria tecnica, al Comitato direttivo per il seguito di competenza; nel secondo caso, il parere motivato del Gruppo di consultazione viene trasmesso, per il tramite della Segreteria tecnica, allo Standard Setter Board ai fini del riesame della proposta di statuizione.

4. Il Presidente dello Standard Setter Board trasmette al Comitato direttivo, per il tramite della Segreteria tecnica, la proposta di statuizione eventualmente modificata, unitamente al parere del Gruppo di consultazione e ad una relazione che illustra le motivazioni delle decisioni assunte dallo Standard Setter Board in riferimento alle osservazioni del Gruppo di consultazione.

5. Il Presidente del Comitato direttivo, acquisita la documentazione di cui al comma 4, può convocare il Presidente dello Standard Setter Board ed il Coordinatore del Gruppo di consultazione per gli opportuni approfondimenti sui punti controversi.

Articolo 17-quinquies (Consultazione pubblica)

1. Il Comitato direttivo valuta i tempi e le modalità per l'avvio della consultazione pubblica sulle proposte di statuizione, mediante pubblicazione sull'apposita sezione del sito web della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di acquisire le osservazioni degli *stakeholder*.

2. Il Comitato direttivo sottopone le proposte di statuizione alla Commissione Arconet, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'acquisizione del relativo parere, fissando un

termine non inferiore a 30 giorni.

3. Qualora ne ricorrano le condizioni, per una maggiore efficienza del procedimento di statuizione, il Comitato direttivo assicura l'allineamento temporale della procedura di consultazione pubblica con la richiesta di parere alla Commissione Arconet.

4. Trascorsi i termini previsti per la consultazione pubblica e per l'acquisizione del parere da parte della Commissione Arconet, la Segreteria tecnica raccoglie le osservazioni ed il parere pervenuti e li trasmette al Comitato direttivo e, per conoscenza, allo Standard Setter Board e al Gruppo di consultazione, assieme ad un documento riepilogativo degli esiti riscontrati.

Articolo 17-sexies **(Approvazione del Comitato direttivo)**

1. Il Comitato direttivo valuta le osservazioni degli *stakeholder* e il parere della Commissione Arconet acquisiti nella fase di consultazione pubblica. Qualora non riscontri la presenza di richieste di modifica rilevanti e argomentate, il Comitato direttivo approva, in via definitiva, la proposta di statuizione.

2. Qualora, in esito alla consultazione pubblica, il Comitato direttivo riscontri la presenza di richieste di modifica rilevanti e argomentate, il Comitato direttivo le trasmette, per il tramite della Segreteria tecnica, allo Standard Setter Board.

3. Lo Standard Setter Board esamina tutte le osservazioni, valuta l'opportunità di apportare modifiche e trasmette al Comitato direttivo la proposta di statuizione, eventualmente modificata, accompagnata da una relazione che illustra le motivazioni delle decisioni assunte.

4. Il Comitato direttivo valuta la proposta di statuizione trasmessa dallo Standard Setter Board corredata della relazione di cui al comma 3, ai fini dell'approvazione. Ove lo ritenga opportuno, il Comitato direttivo può modificare la proposta di statuizione per tener conto delle osservazioni pervenute, sia nella fase di consultazione interna che nella fase di consultazione pubblica.

5. Terminata la fase di valutazione, la proposta di statuizione viene approvata definitivamente dal Comitato direttivo. Una volta approvati, il quadro concettuale e gli standard vengono trasmessi, per il tramite della Segreteria tecnica, allo Standard Setter Board e al Gruppo di consultazione.

6. Il Comitato direttivo autorizza la pubblicazione del quadro concettuale e degli standard approvati sul sito web dedicato della Ragioneria Generale dello Stato, decidendone modalità e tempi, e ne trasmette copia alla Corte dei conti per le proprie valutazioni.

Capo VI **Disposizioni finali**

Articolo 18 **(Organizzazione delle attività della Struttura)**

1. Nella prima seduta utile le diverse articolazioni della Struttura, ad eccezione della Segreteria tecnica, definiscono il proprio Regolamento interno volto a disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute e della relativa verbalizzazione.

Articolo 19
(Modifiche del Regolamento)

2. Successive modifiche, integrazioni e correzioni del Regolamento sono adottate con apposita Determina del Ragioniere Generale dello Stato, su iniziativa del Comitato direttivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato